LAVORO | Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica: messaggio INPS n. 1459/2022

scritto da Francesco Cotini | Aprile 5, 2022

Come noto, in sede di riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l'articolo 1, comma 216, della legge di Bilancio 2022, ha inserito all'articolo 44 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, il comma 11-ter, con cui si prevede la possibilità di concedere, ad alcune specifiche categorie di datori di lavoro, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, di durata massima pari a 52 settimane, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

L'INPS con il messaggio n. 1459/2022, in allegato, illustra i contenuti della nuova misura e le condizioni di accesso alla prestazione, fornendo inoltre le relative istruzioni procedurali e operative.

Possono accedere alla misura in commento, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGS, che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 – non possono accedere ai

trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Inoltre, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 6/2022, l'impossibilità di fare ricorso ai trattamenti di CIGS, oltre che riguardare i limiti di durata complessiva dei trattamenti, può scaturire anche da aspetti di tipo "oggettivo" che precludono all'azienda di ricorrere alle misure di intervento straordinario tipizzate nel D.lgs n. 148/2015.

È il caso, in particolare, in cui opera la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 22 del medesimo decreto legislativo, secondo cui "*una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione*", ovvero qualora l'impresa non abbia neanche i requisiti per accedere alla proroga CIGS di cui all'articolo 22-bis del D.lgs n. 148/2015, in quanto non "*presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuità aziendale e la salvaguardia occupazionale*".

Ricordiamo che il nuovo periodo di CIGS – concesso in deroga ai menzionati articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 – può avere una durata massima di **52 settimane** fruibili – anche in modo frazionato – nel periodo dal **1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023**.

All.to

Messaggio_numero_1459_del_31-03-2022

SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 5, 2022

https://www.confindustria.sa.it/selezione_articoli-5_4_2022/

Corso da re", il cantiere ora può partire

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 5, 2022

selezione_articoli 5_4_2022 1

«Rogo nel deposito: incendio doloso»

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 5, 2022

selezione_articoli 5_4_2022 3

Francesco Giordano il nuovo generai manager di Caffé Trucillo: “Si delinea il modo di operare”

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 5, 2022
selezione_articoli 5_4_2022 6

Deandreis (Srm): «Il Sudserbatoio energetico del PaeseSarà l’hub delle rinnovabili»

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 5, 2022
selezione_articoli 5_4_2022 7

Appelloper i fondi del Pnrr:fate presto

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 5, 2022
selezione_articoli 5_4_2022 8

Mezzogiorno, piano da 6,6 miliardi di Enel

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 5, 2022
selezione_articoli 5_4_2022 9

Bonomi: «Le imprese assorbono l’inflazione, m cos’i non reggiamo»

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 5, 2022
selezione_articoli 5_4_2022 12

Irpef giù tagliando gli sconti fiscali e sanzioni light sui piccoli errori

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 5, 2022
selezione_articoli 5_4_2022 14